

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 111° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

(Pomeridiana)

#### Presidenza del presidente OSSICINI

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

– e **petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti**

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2881; assorbimento dei disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315; esaurimento dell'esame della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 8, 11 e *passim*  
ASCIUTTI (*Forza Italia*), *relatore alla Commissione*. . . . . 8, 13, 14  
GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* . . . . . 8, 11, 13 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

**(132) *MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti***

**(179) *MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive***

**(1116) *COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori***

**(1437) *NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado***

**(2265) *SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali***

**(2315) *SERENA. – Delega al Governo per la riforma della Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica***

**– e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti**

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2881)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli; «Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti» d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; «Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive», d'iniziativa dei senatori Marchetti, Bergonzi e Salvato; «Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori», d'iniziativa dei senatori Costa, Zanoletti e Ronconi; «Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado», d'iniziativa del senatore Napoli Bruno; «Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali», d'iniziativa dei senatori Servello, Bevilacqua, Basini, Campus, Magliocchetti, Maggi e Marri; «Delega al Governo per la riforma delle

Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica», d'iniziativa del senatore Serena.

All'ordine del giorno sono iscritti anche la petizione n. 129, presentata dalla signora Loro Silvia, concernente la riforma dell'Accademia di belle arti e quella dei Conservatori, e il voto regionale n. 153 della Lombardia, ad essi attinenti.

La petizione, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, e il voto regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 138 del Regolamento, saranno discussi congiuntamente ai disegni di legge, in quanto attinenti alla medesima materia.

Come i colleghi ricordano, la Commissione aveva chiesto – con l'appoggio di tutti i Gruppi – il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo al termine dell'esame in sede referente, esame che aveva condotto all'approvazione di un nuovo testo per il disegno di legge n. 2881. La richiesta è stata accolta dalla Presidenza del Senato.

Pertanto, propongo di acquisire le fasi procedurali svolte in sede referente e di assumere, quale testo base, quello predisposto in tale sede, passando quindi al suo esame.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo, quindi, all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2881, nel testo predisposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

#### Art. 2.

*(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializza-

zione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il

Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonchè le università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

2.4

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».*

2.5

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché con altri soggetti pubblici e privati».*

2.6

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «formazione tecnico-superiore» con le seguenti: «formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».*

2.7

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia,» con le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore.».*

2.8

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera e), premettere le seguenti parole: «possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una».*

2.1

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione» con le seguenti: «che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione».*

2.9

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera f), dopo le parole: «formazione tecnica superiore» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».*

2.10

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «facoltà di convenzionamento» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione.».*

2.2

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera h), dopo le parole: «facoltà di convenzionamento» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,».*

2.3

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 8, lettera i), sostituire le parole: «nonchè le università» con le seguenti: «nonchè strutture delle università».*

2.11

ASCIUTTI, *relatore*

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sull'articolo 2 hanno carattere prevalentemente tecnico in quanto recepiscono le indicazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Do, pertanto, per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.1, 2.9, 2.10, 2.2, 2.3 e 2.11.

Vorrei però soffermarmi brevemente sull'emendamento 2.8 il cui scopo è quello di specificare che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, indicate nel provvedimento, possono attivare corsi di formazione musicale coreutica di base fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme in materia: ciò al fine di consentire la frequenza a detti corsi anche agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal relatore, senatore Asciutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)*

1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
  - 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
  - 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
- c) il funzionamento del CNAM;
- d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

- a) 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
- b) 4 membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
- c) 4 membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
- d) 4 studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
- e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Mini-

stero, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

3.2

ASCIUTTI, *relatore*

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-bis. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»

3.1

ASCIUTTI, *relatore*

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

#### Art. 4.

##### *(Validità dei diplomi)*

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rila-

sciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h*).

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 5.

*(Edilizia)*

1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Diritto allo studio)*

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Norma transitoria e finale)*

1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti di-

dattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

8.1

ASCIUTTI, *relatore*

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 propone che, nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità poste con il disegno di legge in esame sia realizzato in conformità dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore, senatore Ascutti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

*(Norme finanziarie)*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3,».*

9.1

ASCIUTTI, *relatore*

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrato questo emendamento.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore, senatore Ascitti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2881 nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315 risultano assorbiti.

Con l'approvazione di tale disegno di legge, inoltre, si intendono esauriti l'esame della petizione n. 129 e quello del voto regionale n. 153 della Lombardia.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

